DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 69

Editoria speciale periodica per i non vedenti

A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, e' riservato un contributo annuo di 1.000 milioni. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito con i criteri e le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Per l'anno 1994 la domanda di ammissione al contributo va presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Versione in vigore dal 29 agosto 1994, non più in vigore dal 29 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514
Capo	III — Innovazioni alla disciplina vigente e nuove normative connesse alla efficacia temporale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-514-1994/art-69-editoria-speciale-periodica-per-i-non-vedenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it